DECRETO N. 46/2020

TRIBUNALE DI TRANI

IL PRESIDENTE

Letto l'art. 83 del decreto legge n. 18/2020 che rimette ai Capi degli uffici giudiziari l'adozione delle *"misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ... e delle prescrizioni adottate in materia al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone";*
Letto l'art. 36 del decreto legge n. 23/20;
Rilevato che con il decreto-legge 30 aprile 2018, n. 28 è stato spostato al 31 luglio la data di cessazione del periodo di "emergenza sanitaria" durante il quale devono possono prese misure eccezionali in tema di organizzazione del lavoro così come in tema di attività giudiziaria nel territorio di competenza dei capi degli Uffici dei Capi degli uffici giudiziari, mediante interlocuzioni con le istituzionali locali.
Rilevato pertanto che dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2012 è individuato un periodo, un arco temporale di graduale ripresa dell'attività degli uffici giudiziari e durante il quale i Capi degli Uffici giudiziari devono adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dall'Autorità sanitaria e indicate dal Governo.
Osservato che in tale contesto l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, detta un quadro di strumenti organizzativi, procedimentali e processuali, adottabili in un contesto emergenziale, in modo tale da consentire il mantenimento delle attività indifferibili e di quelle che i Capi degli uffici devono individuare.
Ritenuto che la ripresa delle attività dopo la sospensione a decorrere dal 12 maggio deve essere condotta, con gradualità e che tale gradualità deve essere assicurata in riferimento in particolare assicurando il distanziamento sociale nonché la prevenzione dell'affollamento e assembramenti.
Le relative precauzioni pertanto impongono una gradualità di ripresa, soprattutto nelle prime settimane dalla cessazione del *lockdown* giudiziario (11 maggio).
Letta la delibera plenaria del C.S.M in data 26.3.2020 contenente le "Linee guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza Covid 19";
Sentito il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e quello della Camera Penale;
Interpellato il Procuratore della Repubblica ed il Dirigente amministrativo;
Rilevata la necessità di regolare lo svolgimento delle udienze penali per il periodo previsto dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 (c.d. fase 2) e in modo da contemperare le esigenze di contrasto all'emergenza epidemiologica e quelle di non determinare la paralisi dei procedimenti penali incombendo su questo Tribunale l'obbligo di assicurare, nei limiti del possibile, la funzionalità dell'Ufficio;

dispone quanto segue:

per il dibattimento penale

Dal 12 maggio 2020 sino al 31 luglio 2020 si terranno le udienze nei giorni e nelle aule tabellarmente previste con le seguenti modalità:

1) Tenuto conto dell'esigenza prioritaria di limitare al massimo l'affluenza all'interno del Palazzo di Giustizia e tenuto conto, da una parte, della brevità del periodo in esame e, dall'altra, della sospensione

dei termini di prescrizione, appare opportuno limitare la trattazione dei processi a quelli che rivestono carattere di urgenza e quindi di indifferibilità e quindi:

a) procedimenti per la convalida dell'arresto e/o per la celebrazione del giudizio direttissimo;

b) processi con imputati sottoposti a qualsiasi tipo di misura cautelare (a prescindere dalla data di scadenza della stessa) o a misura di sicurezza;

c) riesami reali e misure di prevenzione;

d) procedimenti con imputati anche liberi la cui trattazione non richieda lo svolgimento di istruttoria (procedimenti in cui sia esaurita l'istruttoria dibattimentale e sia prevista la discussione, giudizi abbreviati, applicazione pena su richiesta delle parti, incidenti di esecuzione).

In ogni caso il numero massimo dei processi da celebrare è individuato in dieci per udienza. Qualora i procedimenti di cui ai punti precedenti superino tale numero, verranno utilizzati per la selezione i criteri tabellari di trattazione prioritaria.

2) Dovrà essere previsto l'ordine di trattazione dei processi e l'ora di celebrazione di ciascun processo in modo da evitare assembramenti. A tal fine ciascun giudice, con un preavviso di almeno **7 giorni** rispetto alla data di udienza, stilerà l'ordine di chiamata dei processi da trattare. Sempre entro tale termine verrà data comunicazione ai difensori a mezzo pec e comunicato al Consiglio dell'Ordine.

4) Qualora le parti acconsentano alla trattazione da remoto con sistema *Teams* per i procedimenti previsti dall'ultima parte del comma 12 bis D.L. 18/20, con. L.27/2020 e modi. con D.L. 28/2020 (udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti), dovranno darne comunicazione mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della Cancelleria del Dibattimento (dibattimento.tribunale.trani@giustiziacert.it) almeno **cinque giorni** prima dell'udienza e ciò per consentire l'attivazione della procedura ex art. 12 bis;

4) Nel caso di udienza "in presenza", la stessa sarà celebrata a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 c.p.p., con l'esclusione della presenza di praticanti e tirocinanti, nell'ovvio rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (mascherine e distanza di sicurezza) e nel rispetto della capienza massima delle aule. Di tale ulteriore criterio si dovrà tener conto nella selezione dei procedimenti da trattare.

5) In caso di udienza "in presenza", inoltre, gli imputati sottoposti a misure diverse dalla custodia cautelare in carcere saranno autorizzati a raggiungere senza scorta il Tribunale, salvo diverso provvedimento del Presidente o del Giudice competente;

6) Tutte le udienze non celebrate (perché non rientranti tra quelle di cui al punto 1 o per il limite imposto al punto 4) saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, con gli effetti di cui all'art. 83 c.9 DL D.L. 18/20 conv. L.27/2020 e modificato con D.L. 28/2020, con provvedimento **fuori** udienza.

7) In ordine alle modalità di svolgimento delle udienze e per quanto non specificamente regolamentato in questa sede, si rimanda alla normativa vigente con precipuo riferimento all'art. 83 commi 12 (per i soggetti detenuti) -12 bis (per il processo da remoto) D.L. 18/20 conv. L.27/2020 e modificato con D.L. 28/2020 e, per quanto attiene le direttissime, viene prorogato il protocollo già sottoscritto.

Dispone

per la Sezione GIP-GUP le seguenti misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso fra il 12 maggio e il 31 luglio 2020.

L'attività giudiziaria sarà svolta nel rispetto delle misure organizzative generali di cui all'art. 83, commi 6 e 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, in legge 24 aprile 2020 n. 27, ulteriormente modificato con decreto- legge 30 aprile 2020, n. 28, con specifico riferimento

all'accesso agli ambienti del Tribunale e alle aule, al rispetto del distanziamento sociale e all'uso dei dispositivi di protezione, che dovranno essere necessariamente omologati ed indossati correttamente. **In difetto, il giudice potrà negare l'accesso all'aula e la partecipazione al processo, senza che tanto possa determinare ritardo o intralcio all'attività di udienza.**

A) procedimenti da differire o da trattare.

Sono differite d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 (con le modalità previste dall'art. 83, commi 13, 14 e 15 del decreto-legge n. 18/2020 *cit.*) tutte le udienze dei procedimenti penali pendenti davanti ai giudici della sezione GIP-GUP, con le eccezioni indicate nell'art. 83, comma 3, lett. b) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020 n. 27, ulteriormente modificato con decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.
I procedimenti ricadenti nelle suddette eccezioni saranno trattati anche in assenza di espressa richiesta da parte degli imputati o dei difensori.
In particolare, saranno trattati:
- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'allontanamento dalla casa familiare; interrogatori di garanzia;
- procedimenti a carico di imputati sottoposti a misure cautelari o a misure di sicurezza (custodiali o non custodiali);
- procedimenti di esecuzione a carico di imputati sottoposti a misure cautelari.

I procedimenti di cui alle indicate eccezioni saranno trattati per tutti gli imputati (sottoposti a misura cautelare o di sicurezza e liberi) e non si procederà a separazione delle posizioni dei coimputati non sottoposti a misura.
Incidenti probatori: I procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 292 del codice di procedura penale (art. 83, comma 3, lett. c del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni in legge24 aprile 2020 n. 27, ulteriormente modificato con decreto- legge 30 aprile 2020, n. 28) saranno sempre trattati nel caso in cui l'indagato sia sottoposto a misura cautelare o a misura di sicurezza in quel procedimento. Nel diverso caso in cui l'indagato non sia sottoposto a misura cautelare o a misura di sicurezza, saranno trattati previa dichiarazione di urgenza, fatta dal giudice, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Saranno in ogni caso trattati tutti gli affari che prevedono l'adozione di provvedimenti *inaudita altera parte.*

Disposizioni comuni a tutti i procedimenti in fase GUP per i quali è prevista la trattazione:

qualora la natura del procedimento, il numero delle parti e dei difensori non consentano la trattazione nelle aule di udienza del Tribunale nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni organizzative generali e, per la specifica attività da svolgersi in udienza e l'assenza di consenso delle parti alla trattazione da remoto, non si possa procedere da remoto ai sensi dell'art. 83, comma 12 bis, ult. parte del decreto-legge *cit* , il giudice, previa verifica in concreto del numero delle parti e dei difensori che parteciperanno all'udienza, potrà richiedere al Presidente del Tribunale l'autorizzazione a differire il procedimento d'ufficio con gli effetti di cui all'art. 83, comma 9, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020 n. 27, ulteriormente modificato con decreto- legge 30 aprile 2020, n. 28.

B) modalità di partecipazione alle udienze non differite:

B.1): procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'allontanamento dalla casa familiare e interrogatori di garanzia a seguito di applicazione di misure cautelari o di sicurezza: saranno celebrate con le modalità di cui al Protocollo d'intesa del 24.03.2020 (n. 827/20 prot.).

B.2) udienze preliminari e camerali: saranno celebrate con le modalità previste dall'art. 83, commi 12, 12 bis e 12 quater del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, ulteriormente modificato con decreto- legge 30 aprile 2020, n. 28.

Almeno sette giorni prima dell'udienza il giudice notificherà alle parti e ai difensori e comunicherà al pubblico ministero apposito decreto con il quale confermerà la trattazione del procedimento secondo quanto previsto dal presente provvedimento organizzativo, indicando il giorno, il luogo, l'ora della trattazione (che potrà subire variazione, rispetto all'originario orario di udienza, per esigenze di calendarizzazione dei processi) e le modalità di celebrazione dell'udienza, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi 12, 12 bis e 12 quater del decreto-legge cit. e comunque in base all'attività in concreto da espletare.

Il decreto sarà notificato alle parti e ai difensori ai sensi dell'art. 83, comma 14, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, ulteriormente modificato con decreto- legge 30 aprile 2020, n. 28. Le notificazioni alle parti private prive di difensore e agli imputati con difensore d'ufficio saranno effettuate, attesa l'urgenza, per il tramite della polizia giudiziaria.

- Nel caso in cui il procedimento debba essere trattato con la presenza delle parti e dei difensori nell'aula di udienza (ex art. 83, comma 12 bis, ultima parte del decreto legge n. 18/2020 *cit.*) le parti e difensori dopo la notificazione del decreto di cui sopra non riceveranno altra comunicazione, ma i difensori potranno avanzare richiesta espressa di partecipazione da remoto ai sensi dell'art. 83, comma 12 bis, ultima parte del decreto legge n. 18/2020 *cit.*. In tal caso, la richiesta di partecipazione da remoto dovrà essere comunicata in cancelleria, sull'indirizzo PEC *gipgup.tribunale.trani@giustiziacert.it*, almeno cinque giorni prima dell'udienza e dovrà contenere la specificazione *dell'account* che il difensore utilizzerà per il collegamento nonché l'ubicazione esatta della postazione, che in assenza di specificazione coinciderà con lo studio professionale. Da tale luogo e dalla medesima postazione parteciperanno, come per legge, gli imputati liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere e le parti civili.

In tal caso la partecipazione all'udienza delle parti e dei difensori sarà nuovamente disciplinata dal giudice sulla base delle comunicazioni ricevute, con apposito decreto.

- Nel caso in cui il procedimento debba essere trattato da remoto (ipotesi diverse da quelle elencate nell'art. 83, comma 12 bis, ultima parte, decreto-legge n. 18/2020 *cit.*) i difensori, ricevuta la notificazione del decreto di conferma della trattazione, dovranno comunicare in cancelleria, sull'indirizzo PEC *gipgup.tribunale.trani@giustiziacert.it*, almeno cinque giorni prima dell'udienza, *l'account* che utilizzeranno per il collegamento nonché l'ubicazione esatta della postazione, che in assenza di specificazione coinciderà con lo studio professionale. Da tale luogo e dalla medesima postazione parteciperanno, come per legge, gli imputati liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere e le parti civili.

I difensori potranno optare per la partecipazione da remoto attraverso la postazione informatica ubicata nella sede del Tribunale.

Anche in tal caso la partecipazione all'udienza delle parti e dei difensori sarà nuovamente disciplinata dal giudice, sulla base delle comunicazioni ricevute, con apposito decreto.

I collegamenti da remoto avverranno sempre attraverso la piattaforma TEAMS, indicata dal Direttore Generale del DGSIA con provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020.

In ogni caso l'imputato detenuto in carcere parteciperà in collegamento da remoto dall'aula all'uopo ubicata presso la Casa Circondariale di Trani e non sarà tradotto in udienza (art. 83, comma 12, decreto legge n. 83/2020 *cit.*). Se detenuto in altro istituto penitenziario, la partecipazione potrà avvenire in collegamento da remoto con la diversa Casa Circondariale ove il detenuto è ristretto previa verifica da parte del giudice, nei giorni antecedenti l'udienza, della funzionalità del collegamento. In mancanza, il detenuto dovrà essere tradotto presso la Casa Circondariale di Trani.

Nel caso in cui l'imputato debba rendere l'esame, potrà essere richiesta espressamente la partecipazione dall'aula di udienza entro lo stesso termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza.

Il difensore d'ufficio designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'udienza dovrà assicurare immediata reperibilità nella sede del Tribunale.
In tutti i casi in cui si proceda da remoto, le produzioni documentali dovranno essere trasmesse in formato elettronico preferibilmente prima dell'udienza all'indirizzo pec *gipgup.tribunale.trani@giustiziacert.it*) ed inserite nel fascicolo, a cura dell'ausiliario, in forma cartacea.

B.3): incidenti probatori.

Per gli incidenti probatori da trattare le modalità di partecipazione saranno stabilite dal giudice a seconda della tipologia di prova da assumere, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, favorendo i collegamenti da remoto e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 12 quater del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, ulteriormente modificato con decreto- legge 30 aprile 2020, n. 28.

DISPOSIZIONI PER I GIUDICI DI PACE

Rilevato che l'art. 83 comma 7 del decreto prevede, tra l'altro:
- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (art. 83 co. 7 lett. d);
- la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche (art. 83 co. 7 lett. e);
- la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 (art. 83 co. 7 lett. g);

Ciò premesso, richiamate le disposizioni generali rivolte ai dipendenti e agli utenti, relative all'ingresso negli Uffici e alla predisposizione di misure di sicurezza e protezione, si adottano le seguenti misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria innanzi agli Uffici del Giudice di Pace del circondario per il periodo compreso fra il 12 maggio e il 31 luglio 2020.

Udienze da celebrare o da differire.

Sono differite d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti, con le eccezioni di seguito indicate:

a) udienze dei procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 lett. a) del decreto legge n. 18/2020 ultima parte, come convertito, con modificazioni in legge n. 27/2020 e modificato dal d.l. 38/2020;
b) udienze, civili e penali, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori ex artt. 83 comma 7, lett. h) e lett. f) e co. 12 del decreto, ovvero le seguenti:

udienze fissate per l'ammissione dei mezzi istruttori;
- udienze di precisazione delle conclusioni e di discussione orale;
- udienze già rinviate ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. a seguito della mancata comparizione delle parti;
- udienze fissate per verificare l'esito della richiesta di bonario componimento della lite, ove non sia necessaria la presenza delle parti private a fini conciliativi;
- udienze fissate per la discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. e sulla istanza di sospensione nei procedimenti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 150/2011.

Modalità di svolgimento delle udienze.

Tenuto conto del fatto che preso gli Uffici del Giudice di Pace non è possibile garantire la celebrazione delle udienze penali e civili, rispettivamente, "*mediante collegamenti da remoto*" o "*mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*" e rilevato che il d.l. n. 38/2020 ha ristretto la possibilità di celebrazione delle udienze di discussione con collegamenti da remoto alle sole ipotesi di espresso consenso delle parti (ex art. 83 co. 12 bis ultima parte, del d.l. 18/2020), le udienze saranno celebrate in modalità ordinaria, alla sola presenza del Giudice, del cancelliere, del pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, a porte chiuse ex artt. 472 del codice di procedura penale e 128 del codice di procedura civile.
In ciascuna udienza civile e penale saranno trattati singolarmente un numero massimo di 10 procedimenti, suddivisi in ampie fasce orarie, in modo da evitare la creazione di assembramenti negli Uffici.
Nella selezione delle cause da trattare il Giudice darà precedenza a quelle rientranti nella previsione di cui all'art. 83 co. 3 lett. a) del d.l. 18/2020 e, in subordine, a quelle di più antica iscrizione.
Il Giudice, esaminati i ruoli di udienza, sulla base delle indicazioni fornite, selezionerà i procedimenti da trattare ed emetterà un decreto per ciascun giorno di udienza, nel quale indicherà la data e l'orario di svolgimento dell'udienza, che sarà comunicato dalla Cancelleria alle parti a mezzo pec, tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data di celebrazione dell'udienza.
Al fine di evitare la creazione di assembramenti all'interno dell'Ufficio si dispone, infine, la celebrazione di un numero di udienze giornaliere congruo e comunque idoneo ad evitare l'accesso contemporaneo di un numero elevato di persone, tale da non garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale.

il Dirigente Amministrativo ed i Magistrati coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace sono delegati a rimodulare l'organizzazione del lavoro agile e la presenza del Personale in per rendere operative le disposizioni.

Si riserva
di nominare delegati per i Vari Immobili che possano

individuare e sovraintendere alle misure organizzative volte al contenimento dell'afflusso delle persone si rendono necessarie specie nella prima fase di avvio della fase due, dove ragioni di cautela e prudenza consigliano di procedere con gradualità specie nei contesti con sviluppo epidemico ancora sostenuto.
ovvero:

- *La limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, salvo che per le attività urgenti;*
- *la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto di- sposto all'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 sino anche la chiusura al pubblico per i servizi non urgenti;*
- *la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica;*

Si comunichi

Al sig. Presidente della Corte di Appello di Bari;
A tutti i Magistrati professionali ed onorari di questo Tribunale e degli Uffici dei Giudici di Pace del Circondario;
Al sig. Procuratore della Repubblica;

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Al sig. Dirigente Amministrativo e, a cura di quest'ultimo, al Personale amministrativo interessato.
e pubblicato sul sito internet del Tribunale.
Trani 7 maggio 2020

Il Presidente
Antonio de Luce

--